

Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia

Viale Sarca 336, palazzina 15 - 20126 Milano

tel. 02.641106.1 fax 02.66101600

www.italia-liberazione.it segreteria@insmli.it scuola.superiore@insmli.it

Scuola Superiore di Studi di Storia Contemporanea

Regolamento

Art. 1

La Scuola si propone di formare giovani studiosi, laureati o con dottorato di ricerca, sostenendone l'attività con l'assegnazione di un contributo di ricerca, sulla base di progetti approvati dagli organi della Scuola.

Le assegnazioni sono attribuite a concorso su base nazionale, nel numero consentito dalle disponibilità finanziarie di ciascun anno e specificato nel relativo bando.

Possono essere iscritti alla Scuola anche ricercatori finanziati da Istituti associati all'Istituto nazionale o da altri enti esterni. La loro ammissione avviene con le medesime modalità previste nel bando di concorso per gli altri candidati, ma l'assegnazione dei contributi di ricerca è riservata ai candidati residenti nella stessa provincia in cui ha sede legale l'Istituto o altro ente finanziatore.

Art. 2

L'importo di ciascun contributo di ricerca è di € 12.000 (dodicimila) lordi; è previsto inoltre un rimborso massimo di € 3.000 (tremila) per le spese relative all'attività di ricerca stessa.

Il contributo è erogato in dodici rate mensili e, a giudizio insindacabile del Comitato Direttivo della Scuola, può essere rinnovato, in ragione della validità scientifica dei risultati conseguiti e delle risorse disponibili, per la durata di un altro anno.

Le spese relative all'attività di ricerca, riconosciute fino al massimo consentito di € 3.000, vengono rimborsate il mese successivo a quello in cui sono state effettuate, previa presentazione dell'apposita domanda sottoscritta dal ricercatore stesso e della documentazione in originale.

Art. 3

La fruizione del contributo di ricerca è incompatibile con altri assegni di studio, altre borse o contratti di studio retribuiti, e con attività di lavoro dipendente o autonomo.

Eventuali contratti di dottorato senza borsa, solo per gli iscritti al 2° anno, saranno presi in considerazione dal Direttivo per valutarne la compatibilità (in base all'ampiezza della ricerca, agli spostamenti richiesti in Italia e all'estero e agli eventuali obblighi di frequenza) con gli impegni previsti nel programma della Scuola, oltre che con il principio di autonomia e di originalità della ricerca richiesti dal Regolamento stesso all'art. 6.

Art. 4

Ogni ricercatore ha il dovere di segnalare eventuali mutamenti che dovessero intervenire nel periodo di fruizione del contributo economico assegnato dalla Scuola.

Per ragioni gravi e motivate il Comitato Direttivo, dopo aver sentito il ricercatore, può interrompere

l'erogazione del contributo stesso.

Art. 5

Ogni ricercatore è tenuto a svolgere, nel tempo e con le modalità concordate con il Direttivo della Scuola, la ricerca per la quale ha presentato il progetto all'atto dell'esame di concorso, anche compiendo le missioni di studio che si rendano necessarie, presso archivi nazionali ed esteri.

L'effettuazione di tali missioni dovrà essere documentata al Direttivo e costituirà uno degli elementi di giudizio rispetto ad una eventuale proroga del contributo di studio per un secondo anno.

I ricercatori sono tenuti a presentare al Direttivo, alle date fissate, il materiale intermedio comprovante lo sviluppo dei loro lavori ed, entro la scadenza dell'anno di ricerca finanziato, un saggio o un prodotto scientificamente equivalente, in forma definitiva e pubblicabile, contenente i risultati della loro attività.

A sostegno dell'attività di ricerca e per garantirne scientificità e correttezza metodologica, a ciascun ricercatore è assegnato un *tutor*, che viene incaricato di seguire lo sviluppo dei lavori e di esprimere un motivato giudizio al Direttivo, circa il risultato della ricerca stessa.

Art. 6

I saggi risultanti dalla ricerca saranno di proprietà esclusiva della scuola, che ne deciderà forme e tempi di pubblicazione.

In ogni caso, essi dovranno essere originali e non potranno confluire, in tutto o in parte, in altri progetti di ricerca o in altre pubblicazioni. Per l'utilizzo del materiale frutto della ricerca in seminari o altre circostanze, dovrà essere richiesta l'autorizzazione dell'INSMLI.

Art. 7

I ricercatori sono tenuti a partecipare a tutte le attività organizzate dalla Scuola per la loro formazione e per supportarne l'attività di ricerca, quali corsi, seminari e iniziative tese a favorire la circolazione di conoscenze scientifiche e metodologiche sul piano nazionale e internazionale.

Tali attività possono svolgersi anche in sedi diverse da quella dell'Istituto nazionale, come Università o sedi d'Istituti associati o d'Istituti collegati con convenzioni.

Art. 8

A) Durante le trasferte per partecipare alle attività della Scuola i ricercatori hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio, di vitto e alloggio, dietro presentazione della documentazione di spesa in originale e della richiesta di rimborso firmata in originale.

B) Le spese sostenute per effettuare missioni di ricerca presso gli archivi nazionali ed esteri sono invece ricomprese nell'importo di € 3.000, di cui all'art. 2.

Art. 9

Le spese di viaggio, vitto e alloggio, di cui all'art. 2 e 8, vengono rimborsate nei seguenti limiti:

- aereo: biglietto di classe economica che deve essere presentato unitamente alla carta di imbarco;
- treno: biglietto di seconda classe regolarmente obliterato;
- linee di trasporto urbano: deve essere presentato il biglietto regolarmente obliterato con l'indicazione del costo, se non riportata sullo stesso. In caso di acquisto di carnet occorre che esso venga interamente consegnato;
- -alloggio: in occasione dello svolgimento di attività organizzate dalla Scuola, l'amministrazione provvederà direttamente alla sistemazione alberghiera dei borsisti. Per missioni di ricerca verrà rimborsato il pernottamento presso alberghi di categoria 3 stelle, bed & breakfast o ostelli;
- vitto: verrà rimborsato fino ad un massimo di € 25,00 (venticinque/00) a pasto, dietro presentazione di scontrino o ricevuta fiscale. Deve sempre essere richiesta ricevuta singola.

Non sono rimborsate le seguenti spese:

- utilizzo di propria autovettura (salvo caso di gravi e inderogabili necessità con l'obbligo di preventiva comunicazione ed approvazione dell'amministrazione; in caso di autorizzazione, verrà rimborsata solo la spesa del pedaggio autostradale dietro presentazione di ricevuta. Non verrà rimborsato il pagamento del pedaggio effettuato con Telepass o Viacard);
- spese di parcheggio;
- taxi (salvo casi di sciopero o di oggettiva mancanza di mezzi pubblici)

Non vengono erogati anticipi per le spese o i biglietti prepagati.

Art. 10

Ogni ricercatore deve comunicare per iscritto e tempestivamente l'accettazione del contributo di studio, indicando eventuali situazioni che possano determinare incompatibilità ex art. 3.

Ogni ricercatore è soggetto alla gestione separata dell'INPS, alla cui iscrizione deve provvedere.

Art. 11

Per quanto riguarda il funzionamento della Scuola, dei suoi organi direttivi e dei rapporti con altri enti, sul piano della collaborazione scientifica, organizzativa o logistica, si fa riferimento allo Statuto.

Art. 12

In base all'art. 12 dello Statuto, ciascun ricercatore è tenuto a prendere visione del presente Regolamento, a sottoscriverlo e ad osservarlo.

Firma per accettazione

.....